

## ❑ Interrogazione n. 288

*presentata in data 5 ottobre 2016*

a iniziativa del Consigliere Giorgini

### **“Fondazione Orchestra delle Marche”**

a risposta scritta

Premesso che:

- L'Orchestra Filarmonica Marchigiana, gestita oggi da FORM, nasce nel 1985 e ottiene nel 1987 la qualifica di ICO (Istituzione Concertistico Orchestrale) e pertanto percepisce fondi pubblici erogati dal Ministero (FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo), dalla Regione e dagli Enti locali;
- FORM (Fondazione Orchestra Regionale delle Marche) è stata istituita con la LR del 18-1-1999 n.2 ed è stata costituita nel febbraio 2000 dai seguenti Soci fondatori: Regione Marche - Società Filarmonica Marchigiana - Università Politecnica delle Marche - Provincia di Macerata - Comune di Ancona - Comune di Jesi - Comune di Fabriano - Comune di Fano - Comune di Fermo - Comune di Macerata e tra i seguenti Soci Aderenti: Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana;
- Fino al 2003, anno in cui è subentrata FORM (atto Notaio del 30 maggio 2003), l'Orchestra è stata gestita dalla Società Filarmonica Marchigiana; pertanto ci risulta, dalla sua costituzione, che la Fondazione ha proseguito senza soluzione di continuità l'attività artistica della Società Filarmonica Marchigiana fondata, insieme all'orchestra, nel 1985;
- Il 19-12-2002 ci risulta essere stato sottoscritto dalla Società Filarmonica Marchigiana e dalla Fondazione Orchestra Regionale delle Marche neocostituita un Protocollo d'Intesa (certificato presso la Commissione Provinciale del lavoro di Ancona) che, tra l'altro, regolamentava l'accesso prioritario ai ruoli d'orchestra a favore dei Soci musicisti della Società Filarmonica Marchigiana, risultati idonei tramite verifica professionale (svoltasi nel gennaio 1997 in collaborazione con la Regione Marche). Ai soci risultati non idonei o non verificati veniva garantito, dallo stesso Protocollo, l'utilizzo solo nelle qualifiche di base (strumenti di fila) per un periodo massimo di 3 anni;
- Fino al 19 dicembre 2013 ci risulta che FORM abbia stipulato, con il personale dell'Orchestra, solo contratti di natura subordinata a tempo determinato o di collaborazione autonoma con partita iva.
- Dal 20 dicembre 2013 ci risulta inoltre che la Fondazione abbia assunto 27 professori d'orchestra con contratto a tempo indeterminato part-time di 8 mesi, senza attivare alcun iter concorsuale relativo ai ruoli, ai titoli artistici, alle competenze professionali, alle qualifiche orchestrali (prime parti o fila).

Considerato che:

- Il Protocollo d'Intesa ha natura contrattuale ed è dunque vincolante e non superabile da successivi accordi, se non con esplicito assenso sottoscritto delle parti interessate;
- Le ICO, delle quali FORM fa parte, non hanno un Contratto Collettivo Nazionale di categoria che descriva le modalità di assunzioni del personale (tempo indeterminato, determinato e “prelazione di chiamata”);
- Nello Statuto di FORM non sono trattate in maniera dettagliata le norme di assunzione/prelazione del personale; l'art.21 dello stesso recita che “per quanto non previsto dallo statuto si applicano le norme della L.R. 18 gennaio 1999, n.2 e le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia di Fondazioni”.
- Nel 2006 FORM ci risulta aver emanato un Contratto Collettivo di lavoro per il personale dipendente nella cui premessa è riportato: “È intenzione della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche giungere ad un'organizzazione del complesso orchestrale che preveda un “nucleo stabile” che garantisca qualità e continuità artistica e che sia composto da personale risultato idoneo ad audizioni e concorsi indetti dalla FORM”; nella parte prima, all' art.1 si dice anche che “per le assunzioni si farà riferimento alle disposizioni legislative vigenti ed al presente contratto”; tale Contratto non prevederebbe le modalità di assunzione del personale a tempo indeterminato;

- L'unico CCNL approvato è quello relativo alle Fondazioni Liriche.
- Sono state indette audizioni su tutti i ruoli orchestrali, anche per quelli per i quali, a nostra conoscenza, esiste già la professionalità richiesta in organico, derivante dagli idonei del precedente Protocollo di Intesa (con diritto di prelazione): ad esempio ci risulta essere stata indetta audizione per il primo clarinetto, quando esistono già ben due figure della qualifica risultate idonee e provenienti dal vecchio Protocollo d'Intesa; lo stesso dicasi per quanto riguarda il ruolo di timpanista, per la cui qualifica esistono già due figure una assunta a tempo indeterminato e l'altra con diritto di prelazione dal vecchio Protocollo d'Intesa. La stessa situazione si verifica a nostra conoscenza anche tra i violini secondi e le viole;

## INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se è vero quanto sopra esposto e in virtù di quale norma o norme è stato possibile procedere, senza indire alcun iter concorsuale, all'assunzione a tempo indeterminato di ulteriore personale (27 professori d'orchestra con contratto a tempo indeterminato part-time di 8 mesi);
- 2) se è stato preventivamente predisposto da FORM un piano finanziario tale da coprire e giustificare il maggiore onere nel tempo delle assunzioni sopracitate. Si fa presente che di fatto tale maggiore onere per il personale potrebbe andar a gravare annualmente anche sulle finanze dei Soci fondatori;
- 3) se l'assunzione di nuovo personale va ad incidere in qualsiasi modo sui rapporti di lavoro in essere, avutisi a seguito del vecchio Protocollo d'Intesa sopracitato, in termini complessivi di giornate lavorative e di stipendio;
- 4) se invece di assumere nuovo personale non sarebbe stato più corretto e rispettoso del vecchio Protocollo d'Intesa impiegare prioritariamente, nella compagine orchestrale, i professori risultati idonei alla verifica prevista dal Protocollo stesso;
- 5) se si possa escludersi il verificarsi di possibili contenziosi, a seguito delle ultime procedure di assunzioni (27 professori d'orchestra con contratto a tempo indeterminato part-time di 8 mesi,) e a seguito delle audizioni che sono state già indette, con i dipendenti idonei e beneficiari di diritto di prelazione a seguito del vecchio Protocollo d'Intesa.